



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014  
COM(2014) 146 final

ANNEX 5

## **ALLEGATO**

### **ALLEGATO V**

**Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

*della*

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

## ALLEGATO XVI

### ELENCO DELLA LEGISLAZIONE E RELATIVO CALENDARIO DI RAVVICINAMENTO<sup>1</sup>

| Legislazione dell'Unione  | Termine per il ravvicinamento  |
|---|--|
| <b>QUADRO LEGISLATIVO ORIZZONTALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI</b>   |  |
| Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti<br>Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti | Ravvicinamento in coincidenza con la data di entrata in vigore della legge n. 235 del 1° dicembre 2011 |
| Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti   | Riesame e pieno ravvicinamento: 2014   |
| Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi  | Ravvicinamento: 2012   |
| Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea   | Ravvicinamento: 2015   |
| Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  | Ravvicinamento: 2015   |

<sup>1</sup> Ai fini del presente allegato e dell'articolo 173, paragrafo 2, del presente accordo, i riferimenti all'*acquis* o alla legislazione o a specifici atti normativi dell'Unione si intendono estesi a qualsiasi revisione passata o futura dei pertinenti atti, nonché a eventuali misure di attuazione connesse a tali atti.

| <b>LEGISLAZIONE BASATA SUI PRINCIPI DEL "NUOVO APPROCCIO" CHE PREVEDONO LA MARCATURA CE</b>   |   |
|---|---|
| Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione                  | Riesame e pieno ravvicinamento:<br>2015 |
| Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione  | Ravvicinamento:<br>2015                 |
| Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione  | Pieno ravvicinamento:<br>2015           |
| Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica  | Riesame e pieno ravvicinamento:<br>2015 |
| Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale   | Riesame e pieno ravvicinamento:<br>2015 |
| Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas  | Riesame e pieno ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone  | Ravvicinamento:<br>2015                 |
| Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva | Riesame e pieno ravvicinamento:<br>2015 |

|  |   |
|--|---|
| <p>Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile</p> <p>Decisione n. 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi</p> <p>Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile</p> | <p>Riesame e pieno ravvicinamento:<br/>2015</p> |
| <p>Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori</p>  | <p>Riesame e pieno ravvicinamento:<br/>2016</p> |
| <p>Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine</p>   | <p>Ravvicinamento:<br/>2015</p>                 |
| <p>Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura</p>   | <p>Ravvicinamento:<br/>2014</p>                 |
| <p>Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici</p> <p>Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi</p> <p>Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro</p>  | <p>Riesame e pieno ravvicinamento:<br/>2015</p> |
| <p>Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi</p>  | <p>Pieno ravvicinamento:<br/>2017</p>           |

|  |   |
|--|---|
| Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di conformarla alle disposizioni standard della decisione n. 768/2008/CE | Pieno ravvicinamento:<br>2014   |
| Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione  | Riesame e pieno ravvicinamento:<br>2017   |
| Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità   | Riesame e pieno ravvicinamento:<br>18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo |
| Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto  | Ravvicinamento:<br>2015   |
| Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli  | Riesame e pieno ravvicinamento:<br>2015   |
| Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici   | Ravvicinamento:<br>2015   |

**DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL "NUOVO APPROCCIO" O  
DELL'"APPROCCIO GLOBALE" CHE NON PREVEDONO LA MARCATURA CE**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  | Ravvicinamento:<br>2015 |
| Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili  | Ravvicinamento:<br>2016 |
| <b>PRODOTTI COSMETICI</b>   |                         |
| Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici  | Ravvicinamento:<br>2015 |
| Prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici         | Ravvicinamento:<br>2015 |
| Seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici          |                         |
| Terza direttiva 83/514/CEE della Commissione, del 27 settembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici |                         |
| Quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione, dell'11 ottobre 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici |                         |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici  |                         |
| Sesta direttiva 95/32/CE della Commissione, del 7 luglio 1995, relativa ai metodi di analisi necessari per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici  |                         |
| Settima direttiva 96/45/CE della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici   |                         |
| <b>COSTRUZIONE DEI VEICOLI A MOTORE</b>  |                         |
| <b>1. Veicoli a motore e loro rimorchi</b>   |                         |
| <b>1.1 Omologazione</b>  |                         |
| Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) | Ravvicinamento:<br>2016 |
| <b>1.2 Prescrizioni tecniche armonizzate</b>   |                         |
| Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili   | Ravvicinamento:<br>2017 |
| Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno   | Ravvicinamento:<br>2017 |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo  | Ravvicinamento:<br>2018 |
| Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo | Ravvicinamento:<br>2018 |
| Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati   | Ravvicinamento:<br>2018 |
| Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo   | Ravvicinamento:<br>2018 |
| Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità   | Ravvicinamento:<br>2018 |
| Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore  | Ravvicinamento:<br>2015 |



| <b>2. Veicoli a motore a due o tre ruote</b>   |                         |
|--|-------------------------|
| <b>2.1 Omologazione</b>  |                         |
| Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote                                   | Ravvicinamento:<br>2015 |
| <b>2.2 Prescrizioni tecniche armonizzate</b>   |                         |
| Direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote  | Ravvicinamento:<br>2017 |
| Direttiva 2009/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote | Ravvicinamento:<br>2017 |
| Direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote   | Ravvicinamento:<br>2017 |
| Direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote   | Ravvicinamento:<br>2017 |
| Direttiva 2009/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote               | Ravvicinamento:<br>2017 |
| Direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote              | Ravvicinamento:<br>2017 |
| Direttiva 2009/139/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote                  | Ravvicinamento:<br>2017 |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote  | Ravvicinamento:<br>2017 |
| Direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote   | Ravvicinamento:<br>2017 |
| Direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote   | Ravvicinamento:<br>2017 |
| Direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote  | Ravvicinamento:<br>2017 |
| Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote  | Ravvicinamento:<br>2017 |
| Direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote  | Ravvicinamento:<br>2017 |
| <b>3. Trattori agricoli o forestali a ruote</b>   |                         |
| <b>3.1 Omologazione</b>   |                         |
| Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli | Ravvicinamento:<br>2016 |

### 3.2 Prescrizioni tecniche armonizzate

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote  | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote                       | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 2009/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote   | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote   | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote   | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote                                 | Ravvicinamento:<br>2016 |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote  | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote  | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote   | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote  | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote  | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote   | Ravvicinamento:<br>2016 |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote   | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche)  | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione   | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta   | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote   | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente   | Ravvicinamento:<br>2016 |
| Direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote   | Ravvicinamento:<br>2016 |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali  | Ravvicinamento:<br>2016      |
| <b>SOSTANZE CHIMICHE</b>   |                              |
| <b>1. REACH e sua attuazione</b>   |                              |
| Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche                                  | Ravvicinamento:<br>2013-2014 |
| Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) | Ravvicinamento:<br>2013-2014 |
| <b>2. Sostanze chimiche pericolose</b>   |                              |
| Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose   | Ravvicinamento:<br>2016      |
| Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose  | Ravvicinamento:<br>2016      |
| Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche  | Ravvicinamento:<br>2014      |

|   |  |
|---|--|
| Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)  | Ravvicinamento:<br>2016                          |
| Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori   | Ravvicinamento:<br>2013-2014                     |
| Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)  | Ravvicinamento<br>realizzato nel<br>2009         |
| Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti  | Ravvicinamento:<br>2013-2014                     |
| <b>3. Classificazione, imballaggio ed etichettatura</b>   |  |
| Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele | Ravvicinamento:<br>2013-2014                     |
| <b>4. Detergenti</b>  |  |
| Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti  | Ravvicinamento:<br>2013-2014                     |
| <b>5. Concimi</b>   |  |
| Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi  | Ravvicinamento<br>realizzato<br>l'11 giugno 2013 |
| <b>6. Precursori di droghe</b>  |  |
| Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe  | Ravvicinamento:<br>2015                          |

| <b>7. Applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche; ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio</b>  |                              |
|--|------------------------------|
| Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche | Ravvicinamento:<br>2015      |
| Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)  | Ravvicinamento:<br>2013-2014 |
| <b>PRODOTTI FARMACEUTICI</b>   |                              |
| <b>1. Medicinali per uso umano</b>   |                              |
| Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia   | Ravvicinamento:<br>2014      |
| Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano   | Recepimento:<br>2015         |
| <b>2. Medicinali per uso veterinario</b>   |                              |
| Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari  | Ravvicinamento:<br>2013      |



|   |                         |
|---|-------------------------|
| Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare                      | Ravvicinamento:<br>2014 |
| <b>3. Varie</b>   |                         |
| Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi   | Ravvicinamento:<br>2014 |
| Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati   | Ravvicinamento:<br>2015 |
| Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione  | Ravvicinamento:<br>2015 |
| Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati  | Ravvicinamento:<br>2015 |
| Regolamento (CE) n. 540/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, che stabilisce disposizioni in materia di informazioni su presunti effetti collaterali imprevisti e non gravi dei medicinali per uso umano o veterinario autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, che si verificano nella Comunità o in un paese terzo | Ravvicinamento:<br>2015 |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Regolamento (CE) n. 1662/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante talune modalità di attuazione delle procedure comunitarie di decisione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o veterinario                          | Ravvicinamento:<br>2015 |
| Regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio | Ravvicinamento:<br>2015 |
| Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali  | Ravvicinamento:<br>2015 |

**ALLEGATO XVII**

**COPERTURA**

## Allegato XVII-A

### MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

#### Parte 1

##### Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi

- I. Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie
- II. Bovini (comprese le specie *Bubalus bubalis* e *Bison*)
- III. Ovini e caprini
- IV. Suini
- V. Volatili da cortile (compresi galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche)
- VI. Pesci vivi
- VII. Crostacei
- VIII. Molluschi
- IX. Uova e gameti di pesci vivi
- X. Uova da cova
- XI. Sperma, ovuli, embrioni
- XII. Altri mammiferi
- XIII. Altri volatili
- XIV. Rettili
- XV. Anfibi
- XVI. Altri vertebrati
- XVII. Api

## **Parte 2**

### **Misure applicabili ai prodotti di origine animale**

#### **I. Principali categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano**

1. Carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le frattaglie
2. Carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente (CSM), prodotti a base di carne
3. Molluschi bivalvi vivi
4. Prodotti della pesca
5. Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro
6. Uova e prodotti a base di uova
7. Cosce di rana e lumache
8. Grassi fusi d'origine animale e ciccioli
9. Stomaci, vesciche e budella trattati
10. Gelatina, materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano
11. Collagene
12. Miele e prodotti dell'apicoltura

## II. Principali categorie di sottoprodotti di origine animale

|   |  |
|---|--|
| Nei macelli   | Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia  |
|   | Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia   |
|   | Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi  |
|   | Pelli di ungulati, fresche o refrigerate   |
|   | Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi   |
| Negli impianti di produzione lattiero-casearia  | Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte  |
|   | Colostro e prodotti a base di colostro   |
| In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati) | Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi  |
|   | Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento |
|   | Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento     |
|   | Pelli di ungulati, fresche o refrigerate   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana  |
|                                  | Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti |
|                                  | Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti  |
|                                  | Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica   |
|                                  | Lana e peli   |
|                                  | Piume, parti di piume e piumino trattati  |
| Negli impianti di trasformazione | Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia  |
|                                  | Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi   |
|                                  | Pelli di ungulati trattate  |
|                                  | Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)   |
|                                  | Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana  |
|                                  | Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi  |
|                                  | Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi  |

|  |   |
|--|---|
|  | Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento  |
|  | Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi   |
|  | Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|  | Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura  |
|  | Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi   |
|  | Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi  |
|  | Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi   |
| Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti) | Alimenti in conserva per animali da compagnia   |
|  | Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia   |
|  | Articoli da masticare   |
|  | Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta   |
|  | Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia   |
| Negli impianti di produzione di trofei di caccia   | Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli |
|  | Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento           |



|  |  |
|--|--|
| In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi | Prodotti intermedi   |
| Concimi e ammendanti   | Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia |
|  | Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli  |
| Nei depositi di prodotti derivati                            | Tutti i prodotti derivati  |

### III. Agenti patogeni

#### Parte 3

#### Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti<sup>1</sup> potenzialmente portatori di organismi nocivi suscettibili, per la loro natura o a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti, di presentare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi.

---

<sup>1</sup> Imballaggi, mezzi di trasporto, contenitori, terra e terreno di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale suscettibile di contenere o diffondere organismi nocivi.

## **Parte 4**

### **Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi**

#### Alimenti

1. Additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari)
2. Coadiuvanti tecnologici
3. Aromi alimentari
4. Enzimi alimentari

#### Mangimi<sup>1</sup>

5. Additivi dei mangimi
  6. Materie prime per mangimi
  7. Mangimi composti e alimenti per animali da compagnia eccetto quelli di cui alla parte 2, punto II
  8. Sostanze indesiderabili nei mangimi
- 

---

<sup>1</sup> Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali o da parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento.

## **ALLEGATO XVII-B**

### **NORME SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Norme sul benessere degli animali relative a:

1. stordimento e macellazione degli animali;
  2. trasporto degli animali e operazioni collegate;
  3. animali da allevamento.
-

## **ALLEGATO XVII-C**

### **ALTRE MISURE CONSIDERATE NEL CAPO 4 DEL TITOLO V**

1. Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio
  2. Prodotti composti
  3. Organismi geneticamente modificati (OGM)
  4. Ormoni promotori della crescita, sostanze tireostatiche, determinati ormoni e sostanze  $\beta$ -agoniste
-

## **ALLEGATO XVII-D**

### **MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE**

1. Sostanze chimiche per la decontaminazione degli alimenti
  2. Cloni
  3. Irradiazione (ionizzazione)
-

## **ALLEGATO XVIII**

**ELENCO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DELLE MALATTIE CONNESSE  
ALL'ACQUACOLTURA SOGGETTE A NOTIFICA,  
NONCHÉ DEGLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI RISPETTO AI QUALI  
POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI INDENNI**

---

## ALLEGATO XVIII-A

### **MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE**

1. Afta epizootica
  2. Malattia vescicolare dei suini
  3. Stomatite vescicolosa
  4. Peste equina
  5. Peste suina africana
  6. Febbre catarrale degli ovini
  7. Influenza aviaria patogena
  8. Malattia di Newcastle
  9. Peste bovina
  10. Peste suina classica
  11. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
  12. Peste dei piccoli ruminanti
  13. Vaiolo nero degli ovini e dei caprini
  14. Febbre della Valle del Rift
  15. Dermatite nodulare contagiosa
  16. Encefalomielite equina venezuelana
  17. Morva
  18. Durina
  19. Encefalomielite enterovirale
  20. Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
  21. Setticiemia emorragica virale (VHS)
  22. Anemia infettiva del salmone (ISA)
  23. Bonamia ostreae
  24. Marteilia refringens
-

## **ALLEGATO XVIII-B**

### **RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE**

#### **A. Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi**

Ciascuna Parte compila e presenta un elenco di organismi nocivi regolamentati sulla base dei seguenti principi:

1. organismi nocivi di cui non siano note manifestazioni sul suo territorio;
2. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale;
3. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali siano state stabilite zone indenni o zone protette.

Qualsiasi modifica dell'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi è immediatamente notificata all'altra Parte salvo che non sia stata notificata all'organizzazione internazionale competente.

#### **B. Riconoscimento delle zone indenni e delle zone protette**

Le Parti riconoscono le zone protette, nonché la nozione di zone indenni e la sua applicazione nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM).

---



## ANNEX XIX

### **REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE INDENNI DA ORGANISMI NOCIVI E ZONE PROTETTE**

#### A. Malattie degli animali e malattie connesse all'acquacoltura

##### 1. Malattie degli animali

Il riconoscimento dello status del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). Sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE si basano anche le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie degli animali.

##### 2. Malattie connesse all'acquacoltura

Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.

#### B. Organismi nocivi

I criteri per l'istituzione di zone protette o di zone indenni da determinati organismi nocivi sono conformi alle disposizioni:

- della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 della FAO relativa ai requisiti per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi e alle definizioni delle pertinenti norme ISPM, oppure
- dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

- C. Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali
1. Qualora ritenga che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da una malattia degli animali non elencata nell'allegato XVIII-A del presente accordo, la Parte importatrice trasmette alla Parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:
    - la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;
    - i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti;
    - la durata del controllo effettuato;
    - eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
    - le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia.
  2. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla Parte importatrice non devono superare quelle da essa applicate a livello nazionale.
  3. Le Parti si comunicano ogni eventuale modifica dei criteri di cui al punto 1 della lettera C del presente allegato, riguardanti la malattia. Alla luce di tale notifica, le garanzie complementari definite ai sensi del punto 2 della lettera C del presente allegato possono essere modificate o ritirate dal sottocomitato SPS.
-

## **ALLEGATO XX**

### **RICONOSCIMENTO PROVVISORIO DEGLI STABILIMENTI**

Condizioni e disposizioni per il riconoscimento provvisorio degli stabilimenti

1. Per riconoscimento provvisorio degli stabilimenti si intende il caso in cui la Parte importatrice riconosce provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della Parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti, a norma delle disposizioni del punto 4 del presente allegato. Per tener conto di nuove domande e garanzie ricevute, gli elenchi di cui al punto 2 del presente allegato sono modificati o completati secondo la procedura e alle condizioni di cui al punto 4 del presente allegato. La verifica può rientrare nella procedura, esclusivamente con riferimento all'elenco iniziale degli stabilimenti, conformemente alle disposizioni di cui al punto 4, lettera d).

2. Il riconoscimento provvisorio si applica inizialmente alle categorie di stabilimenti di seguito indicati.

2.1. Stabilimenti per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano:

- macelli per carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile, lagomorfi e selvaggina di allevamento (allegato XVII-A, parte 1);
- stabilimenti di lavorazione della selvaggina;
- laboratori di sezionamento;
- stabilimenti per carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne;
- centri di depurazione e di spedizione per i molluschi bivalvi vivi;
- stabilimenti per:
  - prodotti a base di uova;
  - prodotti lattiero-caseari;
  - prodotti della pesca;
  - stomaci, vesciche e budella trattati;
  - gelatina e collagene;
  - olio di pesce;
- navi officina;
- pescherecci congelatori.

2.2 Stabilimenti riconosciuti o registrati che producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

| Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati | Prodotto   |
|---|--|
| Macelli   | Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia                                    |
|   | Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia                         |
|   | Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi  |
|   | Pelli di ungulati, fresche o refrigerate   |
|   | Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi |
| Impianti di produzione lattiero-casearia                          | Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte  |
|   | Colostro e prodotti a base di colostro   |

| Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati  | Prodotto   |
|--|--|
| Altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati) | Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi  |
|  | Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento   |
|  | Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento   |
|  | Pelli di ungulati, fresche o refrigerate   |
|  | Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana   |
|  | Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti |
|  | Corni e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti  |
|  | Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica  |
|  | Lana e peli  |
| Piume, parti di piume e piumino trattati   |  |

| Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati | Prodotto   |
|---|--|
| Impianti di trasformazione  | Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia |
|   | Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi  |
|   | Pelli di ungulati trattate   |
|   | Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)  |
|   | Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana                                       |
|   | Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi                                   |
|   | Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi   |
|   | Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento                                     |
|   | Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi                            |

| Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati  | Prodotto  |
|--|---|
|  | Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|  | Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura  |
|  | Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi   |
|  | Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi  |
|  | Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi   |
| Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti) | Alimenti in conserva per animali da compagnia   |
|  | Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia   |
|  | Articoli da masticare   |
|  | Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta   |
|  | Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia   |
| Impianti di produzione di trofei di caccia   | Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli |
|  | Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento           |



| Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati | Prodotto   |
|---|--|
| Impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi         | Prodotti intermedi   |
| Concimi e ammendanti  | Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia |
|   | Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli  |
| Depositi di prodotti derivati                                     | Tutti i prodotti derivati  |

3. La Parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti provvisoriamente come specificato ai punti 2.1. e 2.2 e li mette a disposizione del pubblico.
4. Condizioni e procedure di riconoscimento provvisorio:
  - a) l'importazione dalla Parte esportatrice del prodotto di origine animale deve essere stata autorizzata dalla Parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le pertinenti condizioni di importazione nonché i requisiti di certificazione per i prodotti in questione;

- b) l'autorità competente della Parte esportatrice deve aver fornito alla Parte importatrice garanzie sufficienti circa la conformità degli stabilimenti, figuranti nel suo elenco o nei suoi elenchi, ai requisiti sanitari pertinenti della Parte importatrice e deve aver riconosciuto ufficialmente gli stabilimenti che figurano negli elenchi per l'esportazione verso la Parte importatrice;
- c) in caso di non ottemperanza a dette garanzie, l'autorità competente della Parte esportatrice deve avere realmente il potere di sospendere le attività di esportazione verso la Parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie;
- d) la verifica eseguita dalla Parte importatrice a norma dell'articolo 188 del presente accordo può rientrare nella procedura di riconoscimento provvisorio; tale verifica riguarda la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della Parte importatrice; nell'ambito di tale verifica è possibile procedere anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano nell'elenco o negli elenchi forniti dalla Parte esportatrice;

nell'Unione, tenuto conto della sua struttura specifica e della ripartizione delle competenze all'interno di essa, detta verifica può riguardare i singoli Stati membri;

- e) sulla base dei risultati della verifica di cui alla precedente lettera d), la Parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti.

---

## **ALLEGATO XXI**

### **PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA**

1. Principi:

- a) l'equivalenza può essere determinata per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema in relazione a un determinato prodotto, a una categoria di prodotti o a tutti i prodotti;
- b) l'esame, ad opera della Parte importatrice, di una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza delle misure per un prodotto specifico della Parte esportatrice non deve comportare perturbazioni degli scambi o la sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla Parte esportatrice;
- c) il riconoscimento dell'equivalenza costituisce un processo interattivo tra la Parte esportatrice e la Parte importatrice in cui la prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale equivalenza in vista del suo eventuale riconoscimento;
- d) il riconoscimento finale dell'equivalenza delle pertinenti misure della Parte esportatrice è di esclusiva competenza della Parte importatrice.

## 2. Condizioni preliminari:

- a) il processo dipende dalla situazione sanitaria o dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella Parte esportatrice; a tal fine si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della Parte esportatrice, della sua collocazione gerarchica e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, della maggiore o minore efficacia nell'applicazione dei sistemi di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti, compreso il grado di applicazione in relazione al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla Parte importatrice in caso di individuazione di rischi; tale riconoscimento può essere corroborato da documentazioni, da riscontri, da documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, nonché da valutazioni e verifiche;
- b) le Parti possono avviare la procedura di riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 183 del presente accordo, una volta completato positivamente il ravvicinamento normativo di una misura, di un gruppo di misure o di un sistema inclusi nell'elenco di cui all'articolo 181, paragrafo 4, del presente accordo;
- c) la Parte esportatrice avvia la procedura solo se la Parte importatrice non applica nei suoi confronti misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione.

3. Procedura:

- a) la Parte esportatrice avvia la procedura presentando alla Parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura, di gruppi di misure o di un sistema per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o per tutti i prodotti;
- b) se del caso, tale domanda di riconoscimento comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per il riconoscimento ad opera della Parte importatrice sulla base dell'equivalenza di tutti i programmi o i piani della Parte esportatrice a cui la Parte importatrice e/o lo status di ravvicinamento di cui all'allegato XXIV del presente accordo in merito alle misure o ai sistemi di cui alla lettera a) del presente punto subordinano l'autorizzazione di importazione del prodotto o di una categoria di prodotti in questione;
- c) nel presentare la domanda, la Parte esportatrice:
  - i) evidenzia l'importanza per il commercio del prodotto in questione o di una categoria di prodotti;
  - ii) individua la misura o le singole misure cui può ottemperare tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto in questione o a una categoria di prodotti;
  - iii) individua la misura o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto in questione o a una categoria di prodotti;

- d) una volta ricevuta la domanda, la Parte importatrice illustra l'obiettivo globale e specifico nonché la giustificazione della misura o delle misure, compresa l'individuazione dei rischi;
  - e) la Parte importatrice informa contemporaneamente la Parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto in questione;
  - f) la Parte esportatrice dimostra obiettivamente alla Parte importatrice che le misure individuate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto in questione o una categoria di prodotti;
  - g) la Parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza ad opera della Parte esportatrice;
  - h) la Parte importatrice decide se sia stata ottenuta o meno l'equivalenza;
  - i) se la Parte esportatrice lo richiede, la Parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua decisione.
4. Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della Parte esportatrice e valutazione di tale dimostrazione ad opera della Parte importatrice:
- a) la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure della Parte importatrice individuate, indicate nelle condizioni d'importazione; se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e i piani a cui la Parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione (ad esempio, piano di controllo dei residui);

b) la dimostrazione e la valutazione obiettive effettuate in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:

- su norme riconosciute a livello internazionale e/o su norme fondate su solide prove scientifiche e/o
- sulla valutazione dei rischi e/o
- su documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, su valutazioni e su verifiche, nonché
- sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure, nonché
- sul livello di applicazione evidenziato, in particolare:
  - dai pertinenti e corrispondenti risultati dei programmi di sorveglianza e di monitoraggio;
  - dai risultati delle ispezioni della Parte esportatrice;
  - dai risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti;
  - dai risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione della Parte importatrice;
  - dall'operato delle autorità competenti della Parte esportatrice, nonché
  - da esperienze precedenti.

5. Conclusioni della Parte importatrice

In caso di conclusione negativa, la Parte importatrice ne comunica dettagliatamente i motivi alla Parte esportatrice.

6. Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle disposizioni di cui all'articolo 183, paragrafo 6, del presente accordo.

## **ALLEGATO XXII**

### **CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE**

#### **A. Principi dei controlli all'importazione**

I controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali.

Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione del livello dei rischi associati a tali importazioni.

Nel procedere ai controlli fitosanitari, la Parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti siano sottoposti in via ufficiale a una meticolosa ispezione, integralmente o attraverso la selezione di un campione rappresentativo, al fine di assicurarsi che siano indenni da organismi nocivi.

Qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o alle prescrizioni pertinenti, la Parte importatrice adotta provvedimenti ufficiali commisurati al rischio. Ove possibile, all'importatore o al suo rappresentante è consentito di avere accesso alla spedizione e di comunicare ogni utile informazione che permetta alla Parte importatrice di prendere una decisione definitiva in merito a detta spedizione. La decisione deve essere commisurata al livello di rischio associato a tali importazioni.



B. Frequenza dei controlli materiali

B.1. Importazione di animali e di prodotti di origine animale nell'Unione e nella Repubblica di Moldova

| Tipologia di controllo alle frontiere   | Frequenza |
|---|-----------|
| 1. Controlli documentali  | 100 %     |
| 2. Controlli di identità  | 100 %     |
| 3. Controlli materiali  |           |
| Animali vivi 100 %  | 100 %     |
| Prodotti della categoria I<br>Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e successive modifiche<br>Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati<br>Uova intere<br>Strutto e grassi fusi<br>Involucri di origine animale<br>Uova da cova | 20 %      |

| Tipologia di controllo alle frontiere  | Frequenza   |
|--|-------------|
| <p>Prodotti della categoria II</p> <p>Carni di volatili da cortile e prodotti derivati</p> <p>Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/di allevamento) e prodotti derivati</p> <p>Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano</p> <p>Prodotti a base di uova</p> <p>Proteine animali trasformate destinate al consumo umano [100 % delle prime sei spedizioni di prodotti trasportati alla rinfusa (direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE e successive modifiche)]</p> <p>Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca e successive modifiche</p> <p>Molluschi bivalvi</p> <p>Miele</p> | <p>50 %</p> |

| Tipologia di controllo alle frontiere   | Frequenza                  |
|---|----------------------------|
| Prodotti della categoria III<br>Sperma<br>Embrioni<br>Stallatico<br>Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano)<br>Gelatina<br>Cosce di rana e lumache<br>Ossa e prodotti a base di ossa<br>Pelli<br>Setole, lana, peli e piume<br>Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli<br>Prodotti dell'apicoltura<br>Trofei di caccia<br>Prodotti alimentari trasformati per animali da compagnia<br>Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia<br>Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico<br>Fieno e paglia<br>Agenti patogeni<br>Proteine animali trasformate (confezionate) | Minima 1 %<br>Massima 10 % |

| Tipologia di controllo alle frontiere   | Frequenza   |
|---|---|
| Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (prodotti trasportati alla rinfusa) | 100 % delle prime sei spedizioni [allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche] |

B.2. Importazione di alimenti di origine non animale nell'Unione e nella Repubblica di Moldova

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pimenti (<i>Capsicum annuum</i>) tritati o polverizzati — ex 0904 20 90</li> <li>— Prodotti derivati dal peperoncino (curry) — 0910 91 05</li> <li>— <i>Curcuma longa</i> (curcuma) — 0910 30 00</li> <li>(Alimenti — spezie essiccate)</li> <li>— Olio di palma rosso — ex 1511 10 90</li> </ul> | 10 % per i coloranti Sudan da tutti i paesi terzi |
|--|---|

### B.3. Importazione nell'Unione europea e nella Repubblica di Moldova di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE

La Parte importatrice procede a controlli per verificare la situazione fitosanitaria della spedizione o delle spedizioni.

Una riduzione della frequenza dei controlli fitosanitari all'importazione potrebbe essere disposta per i prodotti regolamentati, fatta eccezione per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci definiti conformemente al regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

---

## **ALLEGATO XXIII**

### **CERTIFICAZIONE**

#### **A. Principi della certificazione**

##### **Vegetali, prodotti vegetali e altre voci**

Per quanto riguarda la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM.

##### **Animali e prodotti di origine animale**

1. Le autorità competenti delle Parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano informati sulle norme da seguire in vista della compilazione e del rilascio dei certificati nonché, all'occorrenza, sulla natura e sulla portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione.
2. I funzionari certificanti non devono certificare dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare.
3. I funzionari certificanti non devono firmare certificati vuoti o incompleti, né certificati relativi ad animali o a prodotti di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve essere in possesso di quest'ultimo documento prima di firmare.

4. I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:
  - a) accertati, a norma dei punti da 1 a 3 del presente allegato, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il controllo di quest'ultima, a condizione che il funzionario certificante possa verificare l'esattezza dei dati, oppure
  - b) ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, con riferimento a sistemi di assicurazione della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica se questo è autorizzato dalla pertinente legislazione veterinaria.
  
5. Le autorità competenti delle Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare provvedono affinché i funzionari certificanti da esse autorizzati:
  - a) godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti oggetto di certificazione o delle aziende agricole o degli stabilimenti da cui provengono, nonché
  - b) siano pienamente consapevoli dell'importanza del contenuto di tutti i certificati che firmano.
  
6. I certificati vengono redatti in modo da garantire che ciascuno di essi si riferisca a una determinata spedizione, in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali della Parte importatrice, come disposto nella parte C del presente allegato.

La data della firma del certificato non può essere successiva a quella dell'invio della spedizione o delle spedizioni.

7. Ciascuna autorità competente deve poter mettere in relazione ciascun certificato con il relativo funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire a cura di tale autorità.
8. Ciascuna Parte predispone tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o ingannevoli e la compilazione o l'uso fraudolento di certificati che appaiono rilasciati ai fini indicati nella legislazione veterinaria.
9. Fatte salve eventuali azioni giudiziarie o sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per perseguire tutti i casi loro segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Tra tali misure può rientrare la sospensione temporanea dalle funzioni, per tutta la durata dell'indagine, dei funzionari certificanti. In particolare,
  - a) qualora durante i controlli si accerti che un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione;
  - b) qualora durante i controlli si accerti che una persona o un'impresa ha utilizzato in modo fraudolento o ha alterato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'impresa reiteri la trasgressione. Tra queste misure può rientrare il rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'impresa in questione.



B. Certificati di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.

L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità alle norme di produzione della Parte esportatrice riconosciute equivalenti dalla Parte importatrice.

C. Lingue ufficiali per la certificazione

1. Importazione nell'UE. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci:

i certificati sono redatti in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali del paese di importazione.

Animali e prodotti di origine animale:

il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 189 del presente accordo.

2. Importazione nella Repubblica di Moldova

Il certificato sanitario deve essere redatto nella lingua ufficiale della Repubblica di Moldova.

---

**ALLEGATO XXIV**

**RAVVICINAMENTO**

---

## ALLEGATO XXIV-A

### PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI IN VISTA DEL RAVVICINAMENTO

#### Parte I

#### Ravvicinamento progressivo

##### 1. Norme generali

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Repubblica di Moldova è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione, sulla base dell'elenco delle normative in campo sanitario e fitosanitario e di benessere degli animali dell'Unione da ravvicinare. Tale elenco è suddiviso in settori prioritari che si riferiscono alle misure quali definite nell'allegato XVII del presente accordo, in funzione delle risorse tecniche e finanziarie della Repubblica di Moldova. A tal fine la Repubblica di Moldova individua i propri settori prioritari sotto il profilo commerciale.

La Repubblica di Moldova ravvicina le sue disposizioni nazionali:

- a) attuando e facendo applicare le disposizioni del pertinente *acquis* di base dell'UE tramite l'adozione di norme o procedure nazionali supplementari, oppure
- b) modificando le pertinenti norme o procedure nazionali al fine di integrare le disposizioni del corrispondente *acquis* di base dell'UE.

In entrambi i casi, la Repubblica di Moldova:

- a) abolisce tutte le leggi, i regolamenti, gli usi nazionali o qualsiasi altra misura incompatibili con le disposizioni nazionali ravvicinate;
- b) garantisce l'efficace attuazione delle disposizioni nazionali ravvicinate.

La Repubblica di Moldova documenta tale ravvicinamento in tabelle di corrispondenza nelle quali sono indicate, sulla base di un modello, la data di entrata in vigore delle norme nazionali e la Gazzetta ufficiale in cui le norme sono state pubblicate. Il modello delle tabelle di corrispondenza ai fini della preparazione e della valutazione è fornito nella parte II del presente allegato. Se il ravvicinamento è incompleto, gli esaminatori<sup>1</sup> descrivono le carenze rilevate nell'apposita colonna destinata alle osservazioni.

Indipendentemente dal settore prioritario individuato, la Repubblica di Moldova compila specifiche tabelle di corrispondenza per dimostrare il ravvicinamento in merito ad altre normative generali e specifiche, comprese in particolare le disposizioni generali relative a:

- a) sistemi di controllo
  - mercato interno;
  - importazioni;
- b) salute e benessere degli animali
  - individuazione e registrazione degli animali e registrazione dei loro movimenti;

---

<sup>1</sup> Gli esaminatori sono esperti designati dalla Commissione europea.

- misure di controllo delle malattie degli animali;
  - scambi interni di animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni;
  - benessere degli animali negli allevamenti, durante il trasporto e la macellazione;
- c) sicurezza alimentare
- immissione sul mercato di prodotti alimentari e mangimi;
  - etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, incluse le indicazioni nutrizionali e sulla salute;
  - controlli dei residui;
  - norme specifiche per i mangimi;
- d) sottoprodotti di origine animale
- e) fitosanità
- organismi nocivi;
  - prodotti fitosanitari;
- f) organismi geneticamente modificati
- rilasciati nell'ambiente;
  - alimenti e mangimi geneticamente modificati.

## **Parte II**

### **Valutazione**

#### 1. Procedura e metodologia

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Repubblica di Moldova di cui al capo 4 del titolo V ("Scambi e questioni commerciali") è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione e viene efficacemente fatta applicare<sup>1</sup>.

Tabelle di corrispondenza sono redatte conformemente al modello di cui al punto 2 per ogni singola legge ravvicinata e presentate in inglese, per esame, agli esaminatori.

Se il risultato della valutazione è positivo per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema applicabili a un settore, a un sottosettore, a un prodotto o una categoria di prodotti, si applicano le condizioni di cui all'articolo 183, paragrafo 4, del presente accordo.

#### 2. Tabelle di corrispondenza

2.1. In sede di compilazione delle tabelle di corrispondenza sono presi in considerazione gli aspetti di cui in appresso.

Gli atti normativi dell'Unione servono da base per la preparazione di una tabella di corrispondenza. A tal fine è utilizzata la versione in vigore al momento del ravvicinamento. La Repubblica di Moldova riserva particolare attenzione all'accuratezza della traduzione nella lingua nazionale, in quanto eventuali imprecisioni linguistiche possono fare insorgere controversie in particolare allorché riguardano l'ambito di applicazione della legge<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> In proposito si può fare ricorso al sostegno di esperti degli Stati membri, separatamente o a margine dei programmi CIB (progetti di gemellaggio, TAIEX, ecc.).

<sup>2</sup> Per agevolare il processo di ravvicinamento, sul sito EUR-Lex sono disponibili versioni consolidate di alcuni atti normativi dell'UE: <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

## 2.2. Modello di tabella di corrispondenza

TABELLA DI CORRISPONDENZA  
TRA  
titolo dell'atto normativo dell'UE, ultime modifiche incluse,  
E  
titolo dell'atto normativo nazionale  
(pubblicato nella )

Data di pubblicazione:

Data di applicazione:

| Atto normativo dell'UE | Legislazione nazionale | Osservazioni (della Repubblica di Moldova) | Osservazioni dell'esaminatore |
|------------------------|------------------------|--|-------------------------------|
|                        |                        |  |                               |

### Legenda

**Atto normativo dell'UE:** gli articoli, i paragrafi, i commi, ecc. sono menzionati con titolo per esteso e riferimento completo<sup>1</sup> nella colonna di sinistra della tabella di corrispondenza.

**Legislazione nazionale:** le disposizioni della legislazione nazionale corrispondenti a quelle dell'UE indicate nella colonna di sinistra sono menzionate con titolo per esteso e riferimento completo. Il loro contenuto è descritto dettagliatamente nella seconda colonna.

**Osservazioni della Repubblica di Moldova:** in questa colonna la Repubblica di Moldova fornisce il numero di riferimento o altri elementi connessi all'articolo, ai paragrafi, ai commi, ecc. in questione, in particolare nel caso in cui il testo delle disposizioni non sia stato ravvicinato. Va indicato il motivo del mancato ravvicinamento.

**Osservazioni dell'esaminatore:** qualora ritenga che il ravvicinamento non sia stato conseguito, l'esaminatore motiva tale valutazione e descrive in questa colonna le carenze rilevate.

---

<sup>1</sup> Come indicato sul sito EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

## **ALLEGATO XXIV-B**

### **ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE CUI LA REPUBBLICA DI MOLDOVA RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE**

L'elenco della legislazione da ravvicinare di cui all'articolo 181, paragrafo 4, del presente accordo sarà fornito dalla Repubblica di Moldova entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

---



**ALLEGATO XXV**

**STATUS DI EQUIVALENZA**

[...]

---

## ALLEGATO XXVI

### RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

#### **Codice doganale**

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni del suddetto regolamento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo

#### **Transito comune e DAU**

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni di dette convenzioni entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo

## **Franchigie doganali**

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni del titolo I e del titolo II del suddetto regolamento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

## **Tutela dei diritti di proprietà intellettuale**

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni di tale regolamento entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.